



CITTÀ di ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

Regolamento comunale per la disciplina delle espressioni artistiche in strada.

**Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del
23/03/2018**

Art. 1

Principi e finalità

1. La Città di Altamura riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come un'antica ed apprezzata tradizione popolare da salvaguardare e come un fenomeno culturale che contribuisce alla valorizzazione culturale e turistica del territorio, al contatto umano e all'integrazione sociale, alla ricerca e sperimentazione di linguaggi, al confronto di esperienze innovative, all'affermazione di nuovi talenti, in linea con l'art. 33 della Costituzione che tutela la libertà dell'arte.
2. La Città di Altamura, pertanto, promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite in strada, in esecuzione di quanto disposto dalla Legge Regionale n° 14 del 25.8.2003.
3. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più possibile senza coercizioni, risulti compatibile con altri interessi da tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dall'Amministrazione Comunale o da terzi, e con quelle delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate.

Art. 2

Definizioni

1. Sono considerate ***“espressioni artistiche in strada”*** tutte le attività proprie delle arti svolte liberamente, anche non come mestiere, da artisti di strada su suolo pubblico o soggetto al pubblico passaggio.
2. Per ***“artista di strada”*** si intende esclusivamente colui che si esibisce su suolo pubblico, in modo estemporaneo, in espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato, con un eventuale compenso lasciato alla libera offerta dello spettatore.
3. Le tradizionali ***categorie di artisti di strada*** sono le seguenti:

suonatore ambulante
cantante, cantastorie
declamatore di versi
attore
giocoliere
contorsionista
funambolo
saltimbanco
mimo
mangiafuoco
madonnaro
clown
ritrattista, paesaggista, pittore
burattinaio
trampoliere
statua vivente
creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili

4. L'elencazione di cui al precedente comma ha solo carattere esemplificativo e non esaurisce, quindi, tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non comprese nel predetto elenco, si deve valutare di volta in volta se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.

5. Non sono considerate attività artistiche e quindi non ne può essere consentito lo svolgimento su area pubblica quelle dirette a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio, come incantesimi, sortilegi, esorcismi e simili da parte di ciarlatani, indovini, cartomanti, chiromanti ecc. Non sono considerate attività artistiche quelle che si svolgono con animali.

6. Non sono disciplinate dal presente regolamento le esposizioni di opere del proprio ingegno, neppure se accompagnate dalla realizzazione in loco degli oggetti (collane, bigiotteria in genere, bambole, fiori artificiali, oggettistica ecc.)

7. I pittori sono considerati artisti di strada ai fini del presente Regolamento solo nel caso in cui diano luogo ad attività estemporanee e non chiedano un compenso determinato; nel caso di vendita delle proprie opere o di esposizione di opere realizzate non al momento non potrà essere applicato il presente regolamento, ma si ricadrà nell'ipotesi di cui al punto 6.

Art. 3

Campo di applicazione

Il presente Regolamento non si applica:

- agli artisti di strada che operano in locali e aree private non aperte all'uso pubblico;
- agli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante;
- alle attività di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
- alle attività d'artigianato ed a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico-espressivo.

Art. 4

Modalità di svolgimento – limitazioni.

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti nel rispetto:

- a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione e della visibilità di vetrine;

- d) di una distanza dai passi carrai non inferiore a m 1,50 per lato, o comunque tale da consentire l'accesso;
- e) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi;
- f) di quanto indicato nel presente regolamento.
- 2.** Il Comune, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, vieta temporaneamente l'arte in strada o fissa le opportune limitazioni orarie.
- 3.** Sono vietate tutte quelle attività che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo o ad esigenze contingenti.
- 4.** Chi esercita l'arte di strada deve in ogni caso conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada per i pedoni (art. 140 comma 1), che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo ed intralcio per la circolazione.
- 5.** Sono vietati spettacoli cruenti o tali da suscitare ribrezzo o paura.

Art. 5

Aree consentite

- 1.** Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità indicate nel presente Regolamento, ferma restando la competenza del Comune a determinare i luoghi dove non si possono svolgere le attività di cui al presente Regolamento, in considerazione delle esigenze della città e delle peculiarità degli stessi luoghi.
- 2.** In occasione di iniziative o manifestazioni che prevedono la presenza di artisti di strada, sono garantiti spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali iniziative o manifestazioni, in armonia con l'art. 5 c. 3 Legge Regionale 25/08/2003 n. 14. In particolare, in occasioni di manifestazioni a tema che si svolgono nell'area del centro storico o di altre manifestazioni organizzate in aree circoscritte, nel rispetto della normativa inerente la sicurezza delle manifestazioni pubbliche, agli artisti di strada che non rientrano nell'organizzazione di tali manifestazioni sono riservate le aree di Piazza Aldo Moro e Piazza Don Tonino Bello, fatta salva la possibilità per l'Ente di individuare altre aree confacenti allo scopo.
- 3.** Ciascun artista non può occupare una medesima posizione con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile.

Art. 6

Orario dell'attività

Di norma, l'esercizio delle attività, oggetto del presente regolamento, che producono emissioni sonore è consentito entro le seguenti fasce massime di orario:
dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle 17.00 alle 22.00 in ogni periodo dell'anno; per sopravvenute esigenze detto orario può essere oggetto di variazioni con ordinanza sindacale.

Art. 7

Divieti generali

- 1.** E' vietato esercitare attività artistiche di strada:
- sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare;
 - davanti a passi carrabili (ved. art. 4 punto d);
 - nelle aree riservate a parcheggi, se ciò comporta intralcio alla circolazione o sottrazione di spazi per la sosta delle autovetture

2. E' vietata l'attività di artista di strada in prossimità:

- di ospedali e case di cura;
- di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- di luoghi di culto durante le funzioni religiose;
- di altri artisti di strada: la distanza minima tra un artista e l'altro deve essere di almeno 10 m;
- di luoghi in cui si tengono altre manifestazioni (incompatibili con l'attività degli artisti di strada)

3. Il divieto è valido indipendentemente dal fatto che l'attività in sé produca emissioni sonore, in quanto anche il brusio della folla richiamata dall'artista o gli applausi del pubblico possono arrecare disturbo ad altre attività.

4. E' consentita l'esibizione di artisti di strada nell'ambito di fiere o mercati esclusivamente in modo da non intralciare il transito e senza arrecare pregiudizio per le altre attività.

5. Lo spazio necessario per l'esibizione non potrà essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. Sono consentite soltanto attrezzature leggere, facilmente spostabili e attinenti all'esibizione.

6. Gli artisti le cui attività producono emissioni sonore non possono esibirsi nello stesso luogo per più di due ore; successivamente potranno esibirsi in altro luogo distante almeno 30 m da quello precedente.

7. Ogni artista non potrà esibirsi nella stessa postazione per più di 15 giorni consecutivi.

Art. 8

Divieto di pagamento

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di alcun biglietto o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico libera ed eventuale. E' comunque consentito il solo passaggio "con cappello" tra il pubblico.

Art. 9

Divieto di altre attività

1. L'artista di strada non può esercitare altre attività accessorie o comunque correlate alla propria esibizione che comportino vendita.

Art. 10

Divieti specifici

1. Per i "madonnari" vi è il divieto di danneggiare la pavimentazione stradale con colori indelebili. E' in ogni caso vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio artistico e storico.

2. E' assolutamente vietato eseguire murali su muri e edifici di qualunque tipo.

3. Le attività che comportino pericolo (mangiafuoco, giocolieri ecc.) devono svolgersi solo in piazze, a debita distanza dal pubblico, da balconi e da materiali infiammabili, compresi piante, alberi ecc., nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza.

4. I funamboli devono utilizzare appositi dispositivi di sicurezza per sé e per il pubblico.

5. Per l'esercizio dell'arte in strada non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di alcun tipo.

Art. 11

Contenimento dell'inquinamento acustico

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico derivante dalle attività dell'arte in strada, non possono essere superati i limiti di emissione acustica prescritti dalla legislazione nazionale e regionale e da regolamenti comunali.

Art. 12

Requisiti per l'esercizio dell'attività e domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di artista di strada previa domanda al Comune, corredata di copia del documento d'identità in corso di validità.
2. Nella domanda dovrà essere specificata l'attività per la quale si chiede l'autorizzazione fra quelle consentite all'art. 2. In caso di gruppi di artisti nella domanda dovranno essere elencati tutti i componenti, che firmeranno in calce alla domanda.
3. Gli spettacoli e attività che comportano l'uso di amplificazione, service etc. sono assoggettate alle prescrizioni e procedure per le attività di pubblico spettacolo.

Art. 13

Autorizzazione

1. All'interessato verrà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'arte di strada per l'attività richiesta nella domanda. In caso di gruppi di artisti nell'autorizzazione saranno indicati i nominativi dei singoli componenti.
2. L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di giorni 15 consecutivi all'interno del mese.
3. I limiti previsti dal presente Regolamento possono essere derogati con determinazione dirigenziale in occasione di particolari manifestazioni tradizionali o locali ed anche per specifici motivati casi.

Art. 14

Controlli

1. Il Comune, attraverso il personale della Polizia Locale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area quando non rispetti le norme del presente regolamento o per motivi di interesse pubblico o pubblica incolumità.

Art. 15

Oneri e responsabilità

1. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale e a qualsiasi infrastruttura di proprietà comunale.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada e di cui lo stesso sia l'unico responsabile.

Art. 16

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalle norme in materia.

Nei casi in cui le violazioni interessino delle fattispecie disciplinate da altri Regolamenti comunali, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dagli stessi.

2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, gli agenti accertatori dell'infrazione provvedono alla rimozione e all'asporto degli oggetti e delle attrezzature attinenti alle attività medesime.

Art. 17

Disposizioni applicative

1. Il Comune effettuerà un costante monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento, al fine di valutarne gli effetti concreti, in relazione agli obiettivi previsti, e nell'ottica di porre in essere gli eventuali correttivi che si rendessero opportuni.